



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5172/TRI/218

08 LUG. 2014

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale;
- Visto** l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista** la relazione di validazione con prescrizioni eseguita nell'ambito del Piano di caratterizzazione dell'area dello stabilimento ENI Raffineria SpA di Porto Marghera (VE), trasmessa da ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia con nota del 22 dicembre 2006 con protocollo n. 165217, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 191/QdV/DI in data 4 gennaio 2007;
- Vista** la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007, con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto** il "Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06", trasmesso dalla ENI SpA Divisione Refining & Marketing con nota del 28 novembre 2012 con protocollo n. 136, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 43918 del 3 dicembre 2012;
- Visto** il parere espresso dall'ISPRA sul "Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06", trasmesso con nota del 28 febbraio 2013 con protocollo n. 9460, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17488 del 4 marzo 2013;
- Visto** il documento "Nota tecnica progettuale al Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli e risposte di chiarimento alla nota MATTM/ISPRA prot.

- 31712/TRI/VII”, trasmesso dalla ENI SpA Divisione Refining & Marketing con nota del 10 giugno 2013 con protocollo n. 97, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 39440/TRI del 13 giugno 2013;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 ottobre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4619/TRI/DI/B del 29 ottobre 2013, che ha dichiarato approvabile il “Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06”, così come integrato dal documento “Nota tecnica progettuale al Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli e risposte di chiarimento alla nota MATTM/ISPRA prot. 31712/TRI/VII”;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 30 giugno 2014 con protocollo n. 119651, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18210/TRI del 3 luglio 2014;
- Considerato** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 15 ottobre 2013 il rappresentante della Regione del Veneto ha dichiarato che gli interventi previsti nel “Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06” non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06” trasmesso dalla ENI SpA Divisione Refining & Marketing con nota del 28 novembre 2012 con protocollo n. 136, così come integrato dal documento “Nota tecnica progettuale al Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli e risposte di chiarimento alla nota MATTM/ISPRA prot. 31712/TRI/VII”, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. in relazione alle difficoltà segnalate dall’Azienda in relazione all’esecuzione delle misure di soil gas, si rimanda alle valutazioni di ARPA Veneto che, di volta in volta, sulla base delle condizioni sito-specifiche potrà indicare le migliori modalità tecniche di esecuzione delle misure;
 - b. ENI SpA Divisione Refining & Marketing dovrà accordarsi con il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambientali di Lavoro per l’eventuale necessità di applicazione del suo Protocollo inerente alla “Valutazione dell’esposizione dei lavoratori addetti alla bonifica di siti industriali ad alto inquinamento chimico”.
2. Resta salvo l’obbligo della ENI SpA Divisione Refining & Marketing di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame delle Amministrazioni competenti nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 ottobre 2013.

4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ENI SpA Divisione Refining & Marketing, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o materiale da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da ENI SpA Divisione Refining & Marketing un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di ENI SpA Divisione Refining & Marketing a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto in € 600.000,00 (seicentomila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice

